



Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT)

Modifiche dell'OSCPT

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 11 Prestazioni al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi ¹ Al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi, il Servizio SCPT, i FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) forniscono un servizio di picchetto durante il quale sono sempre raggiungibili per riparare eventuali guasti e, nella misura in cui sono tenuti a farlo secondo gli articoli 18 e 50, garantire le prestazioni seguenti: a. la fornitura di informazioni secondo gli articoli 35–43 e 48a–48c, nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43; ⁴ I FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), i FSCD e i FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22) che dispongono già di un servizio di picchetto interno comunicano al Servizio SCPT i dati di contatto aggiornati del proprio servizio di picchetto. In casi di particolare urgenza, il Servizio SCPT è autorizzato a contattarli attraverso questo canale anche al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi.	<i>art. 11 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a nonché cpv. 4</i> ¹ Al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi, il Servizio SCPT e i fornitori con obblighi integrali forniscono un servizio di picchetto durante il quale sono sempre raggiungibili per riparare eventuali guasti e, nella misura in cui sono tenuti a farlo secondo gli articoli 18 e 50, garantire le prestazioni seguenti: a. la fornitura di informazioni secondo gli articoli 35–38, 39–43a, 48a–48c, nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43; ⁴ I fornitori con obblighi ridotti nonché, su richiesta del Servizio SCPT, altre persone obbligate a collaborare che dispongono già di un servizio di picchetto interno comunicano al Servizio SCPT i dati di contatto aggiornati del proprio servizio di picchetto. In casi di particolare urgenza, il Servizio SCPT è autorizzato a contattarli attraverso questo canale anche al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi.
	<i>titolo dopo l'art. 16</i> Capitolo 3: Traffico delle telecomunicazioni Sezione 1: Categorie delle persone obbligate a collaborare
	<i>art. 16a</i> FST (nuovo) ¹ È considerato FST per il servizio in questione chiunque fornisca un servizio di telecomunicazione. Sono considerati servizi di telecomunicazione: a. la gestione di una rete pubblica di telecomunicazione; b. il servizio di accesso diretto a una rete pubblica di telecomunicazione (p. es. servizio di accesso a Internet) per terzi; c. il servizio pubblico di telefonia mobile per terzi; d. il servizio telefonico pubblico per terzi corredato dell'accesso alla rete.



Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
	² Il fornitore non è considerato FST per il servizio in questione, se il servizio consiste esclusivamente nel trasmettere informazioni: a. destinate al pubblico; b. all'interno di un edificio, di un immobile, di due immobili contigui oppure di due immobili dirimpettai separati da una strada, un vicolo, una linea ferroviaria o un corso d'acqua; c. all'interno della stessa azienda, tra società madre e filiali o all'interno di un gruppo; d. all'interno delle corporazioni di diritto pubblico o tra di esse.
	<i>art. 16b</i> FST con obblighi ridotti (<i>nuovo</i>) ¹ Su richiesta, il Servizio SCPT dichiara che un FST ha obblighi ridotti per determinati servizi di telecomunicazione se: a. offre tali servizi di telecomunicazione soltanto nel settore dell'istruzione e della ricerca; b. non raggiunge i valori seguenti: 1. incarichi di sorveglianza di dieci diversi obiettivi di sorveglianza negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno), tenendo conto di tutti i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati offerti da tale fornitore, 2. fatturato annuo in Svizzera dell'intera impresa di 100 milioni di franchi in entrambi gli ultimi due esercizi. ² Se un fornitore controlla ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni¹ una o più imprese soggette all'obbligo di presentare i conti, per determinare il numero di sorveglianze e il fatturato annuo il fornitore e le imprese controllate sono considerati come unità. ³ Un FST con obblighi ridotti è tenuto a comunicare per scritto al Servizio SCPT, fornendo i corrispondenti giustificativi, che: a. non offre più i servizi di telecomunicazione in questione unicamente nel settore dell'istruzione e della ricerca; b. il suo fatturato annuo ha raggiunto l'importo di cui al capoverso 1 lettera b numero 2; la comunicazione deve avvenire entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

¹ RS 220

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
	⁴ Il Servizio SCPT può ricorrere ai dati di cui dispone in esecuzione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni o ai dati di cui altre autorità dispongono in esecuzione del diritto federale, per verificare l'eventuale superamento o non raggiungimento dei valori di cui al presente articolo.
	<i>art. 16c</i> FST con obblighi integrali (<i>nuovo</i>) ¹ Un FST è considerato FST con obblighi integrali per determinati servizi di telecomunicazione, fintanto che il Servizio SCPT non lo ha dichiarato FST con obblighi ridotti. ² Il Servizio SCPT dichiara FST con obblighi integrali un FST con obblighi ridotti per determinati servizi di telecomunicazione, se le condizioni di cui all'articolo 16b capoverso 1 non sono più adempiute. ³ Il FST di cui al capoverso 2 è tenuto ad adempiere entro 12 mesi dalla dichiarazione i seguenti obblighi supplementari per i servizi di telecomunicazione in questione: a. fornire informazioni in forma automatizzata (art. 18 cpv. 2); b. trasmettere il contenuto e i metadati del traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata (art. 26 cpv. 1 LSCPT); c. fornire la prova della disponibilità a informare e sorvegliare (art. 31). ⁴ Deve adempiere gli altri obblighi supplementari entro sei mesi dalla dichiarazione.
	<i>art. 16d</i> FSCD (<i>nuovo</i>) ¹ È considerato FSCD per il servizio in questione chiunque fornisca per terzi un servizio di comunicazione unilaterale o multilaterale o un servizio di accesso indiretto a una rete pubblica di telecomunicazione che funziona in modo indipendente dal servizio di accesso alla rete. ² Il fornitore non è considerato FSCD per il servizio in questione, se il servizio consiste unicamente nel trasmettere o far trasmettere informazioni secondo l'articolo 16a capoverso 2. ³ Su richiesta, il FSCD deve mettere a disposizione del Servizio SCPT e documentare le informazioni per verificare i valori di cui agli articoli 16f/capoverso 1 e 16g capoverso 1. ⁴ Il Servizio SCPT può ricorrere ai dati di cui dispone in esecuzione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni o ai dati di cui altre autorità dispongono in esecuzione del diritto federale, per verificare l'eventuale superamento o non raggiungimento dei valori di cui agli articoli 16f e 16g.

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
	<i>art. 16e</i> FSCD con obblighi minimi (<i>nuovo</i>) ¹ Un FSCD è considerato FSCD con obblighi minimi per tutti i servizi di comunicazione derivati da esso offerti, fintanto che non adempie le condizioni di cui agli articoli 16f capoverso 1 e 16g capoverso 1. ² Un FSCD con obblighi minimi che adempie le condizioni di cui all'articolo 16f capoverso 1 o 16g capoverso 1, deve informarne per scritto il Servizio SCPT entro tre mesi dalla data di riferimento o dalla chiusura dell'esercizio.
	<i>art. 16f</i> FSCD con obblighi ridotti (<i>nuovo</i>) ¹ Un FSCD è considerato FSCD con obblighi ridotti per tutti i servizi di comunicazione derivati che offre, se in media negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno) il numero di utenti di tutti i servizi di comunicazione derivati che offre ammonta ad almeno 5000 ed esso non adempie le condizioni di cui all'articolo 16g capoverso 1. ² Un FSCD con obblighi ridotti è tenuto a comunicare per scritto al Servizio SCPT entro tre mesi dalla data di riferimento o dalla chiusura dell'esercizio che adempie le condizioni di cui all'articolo 16g capoverso 1. ³ Se un fornitore controlla ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni² una o più imprese soggette all'obbligo di presentare i conti, per determinare il numero di utenti e il fatturato annuo il fornitore e le imprese controllate sono considerati come unità. ⁴ Il FSCD di cui al capoverso 1 deve adempiere gli obblighi supplementari entro sei mesi dalla data di riferimento. ⁵ Su richiesta di un FSCD con obblighi ridotti, il Servizio SCPT lo dichiara FSCD con obblighi minimi per tutti i servizi di comunicazione derivati da esso offerti, se dimostra di adempiere le pertinenti condizioni.
	<i>art. 16g</i> FSCD con obblighi integrali (<i>nuovo</i>) ¹ Il Servizio SCPT dichiara che un FSCD ha obblighi integrali per tutti i servizi di comunicazione derivati da esso offerti, se: a. in media negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno) il numero di utenti di tutti i servizi di comunicazione derivati offerti dal fornitore ammonta ad almeno 1 milione; o b. il fatturato annuo in Svizzera dell'intera impresa in entrambi gli ultimi due esercizi è ammontato ad almeno 100 milioni di franchi.

² RS 220

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
	² Per determinare il numero di utenti e il fatturato annuo si applica l'articolo 16f capoverso 3. ³ Il FSCD di cui al capoverso 1 deve adempiere i seguenti obblighi supplementari per tutti i servizi di comunicazione da esso offerti: a. entro sei mesi dalla dichiarazione: 1. fornire un servizio di picchetto (art. 11 cpv. 1), 2. conservare i metadati necessari per le informazioni (art. 21 cpv. 6 e 7) e le sorveglianze (art. 27 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 26 cpv. 5 LSCPT), 3. fornire le informazioni tramite l'interfaccia di consultazione (art. 18 cpv. 1); b. entro 12 mesi dalla dichiarazione: 1. fornire le informazioni in forma automatizzata (art. 18 cpv. 2), 2. trasmettere il contenuto e i metadati del traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata (art. 27 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 26 cpv. 1 LSCPT), 3. fornire la prova della propria disponibilità a informare e sorvegliare (art. 31). ⁴ Su richiesta di un FSCD con obblighi integrali, il Servizio SCPT lo dichiara FSCD con obblighi ridotti o FSCD con obblighi minimi, se dimostra di adempiere le pertinenti condizioni.
	<i>art. 16h</i> Persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione (<i>nuovo</i>) ¹ È considerato persona che mette a disposizione di terzi il suo accesso a una rete pubblica di telecomunicazione chiunque metta a disposizione di terzi uno o più dei propri accessi a una rete pubblica di telecomunicazione (p. es. accesso WLAN pubblico) senza fornire il servizio di accesso. ² Un accesso WLAN pubblico è considerato come gestito professionalmente se nel complesso più di 1000 utilizzatori finali possono utilizzare tutti gli accessi WLAN pubblici messi a disposizione dalla stessa persona di cui al capoverso 1.
Sezione 1: Disposizioni generali per informazioni e sorveglianze	<i>titolo prima dell'art. 17</i> Sezione 1a.: Disposizioni generali per informazioni e sorveglianze

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 18 Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte di FST e di FSCD con obblighi supplementari ¹ I seguenti fornitori forniscono le informazioni tramite l'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT: a. i FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51); b. i FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22); c. i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52). ² I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti, forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40, 41 e 48b nonché all'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d'accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata. ³ I FST con obblighi di sorveglianza ridotti sono esentati dal fornire le informazioni di cui all'articolo 48b. Forniscono le informazioni standardizzate come segue: a. per scritto, al di fuori del sistema di trattamento, tramite un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal DFGP; b. manualmente, tramite l'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento; o c. in forma automatizzata, se lo desiderano e d'accordo con il Servizio SCPT. ⁴ I FSCD con obblighi supplementari ai sensi dell'articolo 22 o 52 forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40 e 41 nonché all'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Sono esentati dal fornire le informazioni di cui agli articoli 48a–48c. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d'accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.	<i>art. 18</i> Obblighi relativi alla trasmissione di informazioni da parte di fornitori con obblighi integrali e ridotti ¹ I fornitori con obblighi integrali forniscono le informazioni standardizzate tramite l'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT. ² I FST con obblighi integrali forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40, 41 e 48b nonché all'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d'accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata. ³ I fornitori con obblighi ridotti sono esentati dal fornire le informazioni secondo l'articolo 48b. Forniscono le informazioni standardizzate come segue: a. per scritto, al di fuori del sistema di trattamento, tramite un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal DFGP; b. manualmente, tramite l'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento; o c. in forma automatizzata, se lo desiderano e d'accordo con il Servizio SCPT. ⁴ I FSCD con obblighi integrali (art. 16g) forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40 e 41 nonché all'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Sono esentati dal fornire le informazioni di cui all'articolo 48b. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d'accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.
Art. 18a Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte dei FSCD senza obblighi supplementari e dei gestori di reti di telecomunicazione interne ¹ Nel fornire informazioni, i FSCD senza obblighi supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne non sono tenuti a rispettare i tipi previsti dalla presente ordinanza.	<i>art. 18a, rubrica nonché cpv. 1 e 3 (concerne soltanto il testo tedesco)</i> Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte dei FSCD con obblighi minimi e dei gestori di reti di telecomunicazione interne ¹ Nel fornire informazioni, i FSCD con obblighi minimi e i gestori di reti di telecomunicazione interne non sono tenuti a rispettare i tipi previsti dalla presente ordinanza.

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 19 Identificazione degli utenti ¹ I FST, i FSCD con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell'articolo 22, i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari ai sensi dell'articolo 52 e i rivenditori di cui all'articolo 2 lettera f LSCPT devono garantire l'identificazione degli utenti con mezzi adeguati. ² I FST devono garantire con mezzi adeguati l'identificazione di tutti gli utilizzatori finali dell'accesso WLAN pubblici gestiti professionalmente.	<i>art. 19</i> Identificazione degli utenti e degli utilizzatori ¹ I FST, i FSCD con obblighi ridotti, i FSCD con obblighi integrali e i rivenditori di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera f LSCPT devono garantire l'identificazione degli utenti con mezzi adeguati. ² I FST devono garantire con mezzi adeguati l'identificazione di tutti gli utilizzatori finali degli accessi WLAN pubblici gestiti professionalmente per i quali offrono un accesso a Internet.
Art. 20 Verifica dei dati degli utenti di servizi di telefonia mobile ² Tale obbligo non incombe al FST ma al rivenditore di cui all'articolo 2 lettera f LSCPT, nel caso in cui quest'ultimo esegua direttamente la consegna dei mezzi di accesso o la prima attivazione dei servizi.	<i>art. 20 cpv. 2</i> ² Tale obbligo non incombe al FST ma al rivenditore di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera f LSCPT, nel caso in cui quest'ultimo esegua direttamente la consegna dei mezzi di accesso o la prima attivazione.
Art. 20a Prova dell'identità di persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile	<i>art. 20a cpv. 1 let. d e 1^{bis}</i> ¹ Per le persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile, la prova dell'identità deve essere fornita esibendo uno dei seguenti documenti valido il giorno del rilevamento: d. una licenza di condurre svizzera. ^{1bis} Per le aziende con un numero d'identificazione delle imprese (IDI) nazionale o un numero d'identificazione delle imprese internazionale (Legal Entity Identifier, LEI), la prova dell'identità può avvenire conformemente all'articolo 20b.
Art. 20b Prova dell'identità di persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile ¹ Per le persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile devono essere rilevati e verificati per mezzo di prove idonee i seguenti dati: b. il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese o il Legal Entity Identifier (LEI);	<i>art. 20b cpv. 1 lett. b</i> ¹ Per le persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile devono essere rilevati e verificati per mezzo di prove idonee i seguenti dati: b. IDI o LEI della persona giuridica;

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 21 Termini di conservazione ¹ I seguenti fornitori devono conservare ed essere in grado di trasmettere, per l'intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine, le seguenti indicazioni: a. i FST e i FSCD con obblighi supplementari secondo l'articolo 22 o 52: le indicazioni sui servizi e sui dati ai fini dell'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1; ⁵ I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), devono conservare per sei mesi i seguenti dati ai fini dell'identificazione: b. i metadati sull'assegnazione e la traduzione (NAT) degli indirizzi IP e dei numeri di porta per l'accesso alla rete, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 38 e 39; e ⁶ Ai fini dell'identificazione, i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) devono conservare per sei mesi i dati di cui al capoverso 5 lettere a e b.	<i>art. 21 cpv. 1 lett. a e cpv. 5, frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 6</i> ¹ I seguenti fornitori devono conservare ed essere in grado di trasmettere, per l'intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine, le seguenti indicazioni: a. i FST, i FSCD con obblighi ridotti e i FSCD con obblighi integrali: le indicazioni sui servizi e sui dati ai fini dell'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1; ⁵ I FST con obblighi integrali devono conservare per sei mesi i seguenti dati ai fini dell'identificazione: b. i metadati sull'assegnazione e la traduzione (NAT) degli indirizzi IP e dei numeri di porta per l'accesso alla rete, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 38 e 38a; e ⁶ Ai fini dell'identificazione, i FSCD con obblighi integrali devono conservare per sei mesi i dati di cui al capoverso 5 lettera c.

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 22 FSCD con obblighi di informazione supplementari ¹ Il servizio SCPT dichiara che un FSCD ha obblighi di informazione supplementari (art. 22 cpv. 4 LSCPT) se raggiunge uno dei valori seguenti: a. 100 domande di informazioni negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno); b. un fatturato annuo in Svizzera di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi, se gran parte dell'attività commerciale consiste nel fornire servizi di comunicazione derivati, e 5000 utenti che utilizzano i servizi del fornitore. ² Se un fornitore controlla ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni una o più imprese soggette all'obbligo di presentare i conti, per il calcolo dei valori di cui al capoverso 1 il fornitore e le imprese controllate sono considerati come un'unità. ³ I fornitori che superano o non raggiungono i valori di cui al capoverso 1 lettera b devono comunicarlo per scritto al Servizio SCPT entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e consegnare i giustificativi corrispondenti. ⁴ Su richiesta, i fornitori devono presentare al Servizio SCPT in particolare i dati necessari per verificare i valori di cui al capoverso 1 lettera b e i documenti giustificativi. Il Servizio SCPT può inoltre ricorrere ai dati ottenuti in esecuzione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni, nonché ai dati ottenuti da altre autorità in esecuzione del diritto federale. ⁵ Un fornitore oggetto di una dichiarazione secondo cui ha obblighi di informazione supplementari deve garantire la memorizzazione dei dati necessari per fornire le informazioni entro due mesi e la disponibilità a fornire informazioni entro dodici mesi dalla decisione.	<i>art. 22</i> <i>abrogato</i>
Art. 26 Tipi di informazione ¹ I tipi di informazione riguardano informazioni concernenti: b. i servizi (art. 36–39 e 41) c. la modalità di pagamento (art. 44);	<i>art. 26 cpv. 1 lett. b e c</i> ¹ I tipi di informazione riguardano informazioni concernenti: b. i servizi (art. 36–38a, 41, 42a e 43a); c. i pagamenti (art. 44);
Art. 27 Tipi di informazioni con ricerca flessibile dei nomi ² La domanda di informazioni contiene sempre il primo e almeno un altro criterio di ricerca del tipo di informazioni su cui si fonda.	<i>art. 27 cpv. 2</i> ² La domanda di informazioni per le persone fisiche contiene sempre il primo e almeno un altro criterio di ricerca del tipo di informazioni su cui si fonda, per le persone giuridiche contiene sempre il nome e, opzionalmente, la sede.

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 28 Tipi di sorveglianza Sono previsti i seguenti tipi di sorveglianza: a. sorveglianza in tempo reale: 1. di metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 54), 2. di contenuti e metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 55), 3. di metadati per le applicazioni (art. 56 e 58), 4. tramite la determinazione della posizione mediante la rete (art. 56a e 56b), 5. di contenuti e metadati per le applicazioni (art. 57 e 59); b. sorveglianza retroattiva: 1. dei servizi di accesso alla rete (art. 60), 2. delle applicazioni (art. 61 e 62), 3. tramite la determinazione della localizzazione al momento dell'ultima attività (art. 63), 4. tramite una ricerca per zona di copertura dell'antenna (art. 66) e i pertinenti preparativi (art. 64 e 65);	<i>Art. 28 lett. a n. 2^{bis} nonché lett. b n. 1^{bis} e 4</i> Sono previsti i seguenti tipi di sorveglianza: a. sorveglianza in tempo reale: 2^{bis}. di metadati e contenuti troncati di servizi di accesso alla rete (art. 55a), b. sorveglianza retroattiva: 1^{bis}. ai fini dell'identificazione degli utenti di connessioni a Internet (art. 60a), 4. tramite una ricerca per zona di copertura dell'antenna (art. 66);
Art. 31 Verifica della disponibilità a informare e sorvegliare ¹ La prova della disponibilità a informare e sorvegliare di cui all'articolo 33 capo-verso 1 LSCPT deve essere fornita dai FST e FSCD con obblighi di informazione (art. 22) o di sorveglianza supplementari (art. 52).	<i>art. 31 cpv. 1</i> ¹ La prova della disponibilità a informare deve essere fornita dai fornitori con obblighi ridotti e dai fornitori con obblighi integrali, quella della disponibilità a sorvegliare soltanto dai fornitori con obblighi integrali.
Art. 35 Tipo di informazione IR_4_NA: informazioni su utenti di servizi di accesso alla rete ¹ Il tipo di informazione IR_4_NA comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di servizi di accesso alla rete: b. per i servizi di telefonia mobile:	<i>art. 35 cpv. 1 lett. b n. 4 (nuovo)</i> ¹ Il tipo di informazione IR_4_NA comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di servizi di accesso alla rete: b. per i servizi di telefonia mobile: 4. in caso di un'offerta multidispositivo, se si tratta del dispositivo principale o di un dispositivo secondario.

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 36 Tipo di informazione IR_6_NA: informazioni su servizi di accesso alla rete ¹ Il tipo di informazione IR_6_NA comprende le seguenti indicazioni sui servizi di accesso alla rete: b. le seguenti indicazioni sui servizi di accesso alla rete oggetto della domanda e sugli altri servizi di accesso alla rete associati: 6. in caso di un'offerta multidispositivo, se si tratta del dispositivo principale o di un dispositivo secondario.	<i>art. 36 cpv. 1 lett. b n. 6</i> ¹ Il tipo di informazione IR_6_NA comprende le seguenti indicazioni sui servizi di accesso alla rete: b. le seguenti indicazioni sui servizi di accesso alla rete oggetto della domanda e sugli altri servizi di accesso alla rete associati: 6. in caso di un'offerta multidispositivo, eventualmente se si tratta del dispositivo principale o di un dispositivo secondario.
Art. 37 Tipo di informazione IR_7_IP: identificazione dell'utenza in caso di indirizzi IP assegnati univocamente ¹ Il tipo di informazione IR_7_IP comprende le seguenti indicazioni sull'utente identificato al quale, nel momento determinante, era univocamente assegnato un indirizzo IP:	<i>Art. 37, rubrica nonché cpv. 1, frase introduttiva e 3 (nuovo)</i> Tipo di informazione IR_7_IP: identificazione degli utenti in caso di indirizzi IP assegnati univocamente ¹ Il tipo di informazione IR_7_IP comprende le seguenti indicazioni ai fini dell'identificazione degli utenti in caso di indirizzi IP assegnati univocamente: ³ Se non viene trovato alcun risultato o ne viene trovato più di uno, la persona obbligata a collaborare comunica tale fatto e, se noto, indica il numero di risultati.

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 38 Tipo di informazione IR_8_IP (NAT): identificazione dell'utenza in caso di indirizzi IP non assegnati univocamente (NAT) ¹ Il tipo di informazione IR_8_IP (NAT) comprende le seguenti indicazioni ai fini dell'identificazione se l'indirizzo IP non è stato assegnato in modo univoco (NAT): a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. nome utente); b. l'identificativo univoco del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) del servizio di accesso alla rete o un identificativo che permette di richiedere i dati relativi all'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2. ² La domanda di informazioni contiene le indicazioni note sul contesto di traduzione NAT oggetto della domanda: a. l'indirizzo IP sorgente pubblico; b. se necessario per l'identificazione, il numero di porta sorgente pubblico; c. se necessario per l'identificazione, l'indirizzo IP di destinazione pubblico; d. se necessario per l'identificazione, il numero di porta di destinazione; e. se necessario per l'identificazione, il tipo di protocollo di trasporto; f. il momento determinante, con data e ora, all'inizio, durante o alla fine del contesto di traduzione NAT.	<i>art. 38 titolo e cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)</i> Tipo di informazione IR_8_IP_NAT: identificazione degli utenti in caso di indirizzi IP con NAT ¹ Il tipo di informazione IR_8_IP_NAT comprende le seguenti indicazioni ai fini dell'identificazione degli utenti in caso di indirizzi IP con traduzione degli indirizzi di rete (NAT): a. se disponibili, gli identificativi univoci dell'utente (p. es. il numero cliente); b. gli identificativi univoci del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) del servizio di accesso alla rete o gli identificativi univoci che permettono di richiedere i dati relativi all'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2. ² La domanda di informazioni contiene le indicazioni note sul contesto di traduzione NAT oggetto della domanda: a. l'indirizzo IP sorgente pubblico; b. se necessario per l'identificazione: 1. il numero di porta sorgente pubblico, 2. l'indirizzo IP di destinazione pubblico, 3. il numero di porta di destinazione, 4. il tipo di protocollo di trasporto; c. il momento determinante, con data e ora, all'inizio, durante o alla fine del contesto di traduzione NAT. ³ Se le indicazioni di cui al capoverso 2 sono atte a permettere l'identificazione univoca, è consentita la trasmissione di risultati multipli. Altrimenti la persona obbligata a collaborare respinge la domanda con una breve motivazione.
	<i>art. 38a</i> Tipo di informazione IR_58_IP_INTERSECT: identificazione degli utenti mediante determinazione dell'intersezione (<i>nuovo</i>) ¹ Il tipo di informazione IR_58_IP_INTERSECT comprende l'intersezione dei risultati dell'identificazione degli utenti di due o più connessioni a Internet. ² Devono essere trasmesse le seguenti indicazioni: a. se disponibile, l'identificativo univoco degli utenti (p. es. il numero cliente); b. l'identificativo univoco del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) del servizio di accesso alla rete o un identificativo univoco che permette di richiedere i dati relativi all'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2. ³ La domanda di informazioni contiene le seguenti indicazioni su ciascuna connessione a Internet oggetto della domanda:

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
	a. l'indirizzo IP sorgente pubblico; b. se necessario per l'identificazione: 1. il numero di porta sorgente pubblico, 2. l'indirizzo IP di destinazione pubblico, 3. il numero di porta di destinazione, 4. il tipo di protocollo di trasporto; c. il momento determinante, con data e ora, all'inizio, durante o alla fine della connessione a Internet. ⁴ Se non viene trovato alcun risultato o ne viene trovato più di uno, la persona obbligata a collaborare comunica tale fatto e, se noto, indica il numero di risultati.
Art. 39 Tipo di informazione IR_9_NAT: informazioni su contesti di traduzione NAT ¹ Il tipo di informazione IR_9_NAT comprende le seguenti indicazioni su un determinato contesto di traduzione NAT ai fini dell'identificazione in relazione a una procedura NAT al livello del fornitore: a. l'indirizzo IP sorgente prima o dopo la traduzione NAT; b. il numero di porta sorgente prima o dopo la traduzione NAT. ² La domanda di informazioni contiene le indicazioni note sul contesto di traduzione NAT oggetto della domanda: a. l'indirizzo IP sorgente dopo o prima della traduzione NAT; b. il numero di porta sorgente dopo o prima della traduzione NAT; c. se necessario per l'identificazione, l'indirizzo IP pubblico di destinazione; d. se necessario per l'identificazione, il numero di porta di destinazione; e. se necessario per l'identificazione, il tipo di protocollo di trasporto; f. il momento determinante, con data e ora, all'inizio, durante o alla fine del contesto di traduzione NAT.	<i>art. 39</i> <i>abrogato</i>

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 40 Tipo di informazione IR_10_TEL: informazioni su utenti di servizi di telefonia e multimedia ¹ Il tipo di informazione IR_10_TEL comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di servizi di telefonia e multimedia: b. per i servizi di telefonia mobile: 1. i dati delle persone fisiche e giuridiche di cui agli articoli 20, 20a e 20b, 2. se disponibili, altri indirizzi e dati di contatto nonché il loro periodo di validità, e 3. per le persone fisiche, il sesso;	<i>art. 40 cpv. 1 lett. b n. 4 (nuovo)</i> ¹ Il tipo di informazione IR_10_TEL comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di servizi di telefonia e multimedia: b. per i servizi di telefonia mobile: 4. in caso di un'offerta multidispositivo, se si tratta del dispositivo principale o di un dispositivo secondario.
Art. 41 Tipo di informazione IR_12_TEL: informazioni su servizi di telefonia e multimediali ¹ Il tipo di informazione IR_12_TEL comprende le seguenti indicazioni sui servizi di telefonia e multimediali: b. le seguenti indicazioni sui servizi di telefonia e multimediali oggetto della domanda e sugli altri servizi di telefonia e multimediali associati: 4. in caso di un'offerta multidispositivo, se si tratta del dispositivo principale o di un dispositivo secondario.	<i>art. 41 cpv. 1 lett. b n. 4</i> ¹ Il tipo di informazione IR_12_TEL comprende le seguenti indicazioni sui servizi di telefonia e multimediali: b. le seguenti indicazioni sui servizi di telefonia e multimediali oggetto della domanda e sugli altri servizi di telefonia e multimediali associati: 4. in caso di un'offerta multidispositivo, eventualmente se si tratta del dispositivo principale o di un dispositivo secondario.
	<i>art. 42a</i> Tipo di informazione IR_59_EMAIL_LAST: informazione sull'ultimo accesso a un servizio di posta elettronica (<i>nuovo</i>) ¹ Il tipo di informazione IR_59_EMAIL_LAST comprende le seguenti indicazioni sull'ultimo accesso a un servizio di posta elettronica negli ultimi sei mesi: a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente); b. l'identificativo univoco del servizio (p. es. indirizzo di posta elettronica, nome utente), c. la data e l'ora dell'accesso, il protocollo usato nonché l'indirizzo IP e il numero di porta del client. ² La domanda di informazioni precisa il servizio di posta elettronica (p. es. indirizzo di posta elettronica, nome utente) a cui si riferisce la stessa.

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
	<i>art. 43a</i> Tipo di informazione IR_60_COM_LAST: informazione sull'ultimo accesso a un altro servizio telecomunicazione o servizio di comunicazione derivato (<i>nuovo</i>) ¹ Il tipo di informazione IR_60_COM_LAST comprende le seguenti indicazioni sull'ultimo accesso a un altro servizio di telecomunicazione o a un servizio di comunicazione derivato negli ultimi sei mesi: a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente); b. l'identificativo univoco del servizio (p. es. indirizzo dell'utente, pseudonimo, identificativo univoco specifico dell'applicazione); c. la data e l'ora nonché l'indirizzo IP e il numero di porta del client. ² La domanda di informazioni precisa il servizio (p. es. indirizzo dell'utente, pseudonimo, push token) a cui si riferisce la stessa.
Art. 44 Tipo di informazione IR_17_PAY: informazioni sulle modalità di pagamento degli utenti di servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati ¹ Il tipo di informazione IR_17_PAY comprende le seguenti indicazioni sulle modalità di pagamento degli utenti di servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati: f. i dati del conto dell'utente registrati presso il fornitore, composti da nome della banca, titolare del conto e IBAN (o BIC e numero di conto) oppure il numero nazionale della banca e il numero di conto; ³ La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri: d. i dati del conto dell'utente: IBAN (o BIC e numero di conto) oppure il numero nazionale della banca e il numero di conto; e. l'indirizzo di fatturazione (numero civico, via, casella postale, numero postale di avviamento, luogo, Paese);	<i>art. 44, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. f nonché cpv. 3 lett. d ed e</i> Tipo di informazione IR_17_PAY: informazioni sui pagamenti degli utenti di servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati ¹ Il tipo di informazione IR_17_PAY comprende le seguenti indicazioni sui pagamenti degli utenti di servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati: f. le indicazioni sui pagamenti effettuati: data, importo, valuta, nome dell'istituto nonché indicazioni sul conto di pagamento, il mezzo di pagamento e la transazione; ³ La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri: d. le indicazioni univoche su un determinato pagamento, una determinata transazione, un determinato mezzo di pagamento o un determinato conto di pagamento; e. l'indirizzo di fatturazione (nome e indirizzo);

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 48b Tipo di informazione IR_52_ASSOC_TEMP: informazioni immediate su identificativi attribuiti per breve tempo ² La domanda di informazioni precisa gli identificativi temporanei oggetto della domanda e la corrispondente zona coperta dalla rete di telefonia mobile.	<i>art. 48b cpv. 2</i> ² La domanda di informazioni precisa gli identificativi temporanei oggetto della domanda (p. es. SUCI, GUTI 5G) e, se necessario per la determinazione univoca del rispettivo identificativo permanente, i dati relativi alla localizzazione come la zona coperta dalla rete di telefonia mobile.
Art. 50 Obblighi di sorveglianza ¹ Ogni FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e ogni FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) deve essere in grado di eseguire o far eseguire da terzi i tipi di sorveglianza previsti nelle sezioni 8–12 del presente capitolo (art. 54–69) e riguardanti i servizi da esso offerti. I FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari sono esentati dai tipi di sorveglianza previsti agli articoli 56a, 56b, 67 lettere b e c nonché 68 capoverso 1 lettere b e c. ⁹ Se, nel corso di una sorveglianza in tempo reale o di una determinazione periodica della posizione già attivate, a un servizio si aggiunge un nuovo dispositivo (multidispositivo) o una nuova SIM (SIM supplementare), anche il nuovo dispositivo o la nuova SIM vanno sorvegliati. A tal fine non è riscosso alcun emolumento supplementare né è versata alcuna indennità supplementare. Se necessario, il fornitore può chiedere un numero amministrativo supplementare di identificazione della sorveglianza.	<i>art. 50 cpv. 1 e 9</i> ¹ Il fornitore con obblighi integrali deve essere in grado di eseguire o far eseguire da terzi i tipi di sorveglianza di cui agli articoli 54–69 e riguardanti i servizi da esso offerti. I FSCD con obblighi integrali sono esentati dai tipi di sorveglianza previsti agli articoli 56a, 56b, 67 lettere b e c nonché 68 capoverso 1 lettere b e c. ⁹ Se, nel corso di una sorveglianza in tempo reale o di una determinazione periodica della posizione già attivate, a un servizio si aggiunge un nuovo dispositivo (multidispositivo) o una nuova SIM (SIM supplementare), anche il nuovo dispositivo o la nuova SIM vanno sorvegliati nel quadro dello stesso mandato. Se necessario, il fornitore può chiedere un numero amministrativo supplementare di identificazione della sorveglianza.
	<i>art. 50a</i> Soppressione dei criptaggi (<i>nuovo</i>) I fornitori con obblighi ridotti e i fornitori con obblighi integrali sopprimono i criptaggi effettuati da o per loro. A tal fine rilevano e decriptano il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata in punti idonei, affinché i dati della sorveglianza possano essere trasmessi senza i suddetti criptaggi. Il criptaggio end-to-end tra clienti finali non è interessato da quanto precede.

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 51 FST con obblighi di sorveglianza ridotti ¹ Su richiesta di un FST, il Servizio SCPT lo dichiara FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 26 cpv. 6 LSCPT) se: a. offre i propri servizi di telecomunicazione soltanto nel settore dell'istruzione e della ricerca b. non raggiunge i due valori seguenti: 1. incarichi di sorveglianza di dieci diversi obiettivi di sorveglianza negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno), 2. fatturato annuo in Svizzera di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi per servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati. ² Per il calcolo dei valori di cui al capoverso 1 si applica l'articolo 22 capoverso 2. ³ Gli FST con obblighi di sorveglianza ridotti sono obbligati a comunicare per scritto al Servizio SCPT, fornendo i corrispondenti giustificativi, che: a. non offrono più i loro servizi unicamente nel settore dell'istruzione e della ricerca; o b. hanno raggiunto l'importo di cui al capoverso 1 lettera b numero 2 per il secondo esercizio consecutivo; la comunicazione avviene entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. ⁴ Il Servizio SCPT può inoltre ricorrere ai dati ottenuti in esecuzione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni, nonché ai dati ottenuti da altre autorità in esecuzione del diritto federale. ⁵ Un FST deve garantire la memorizzazione dei dati necessari per la sorveglianza e la disponibilità a sorvegliare rispettivamente entro due ed entro 12 mesi dal momento in cui il Servizio SCPT decide di cessare di considerarlo un FST con obblighi di sorveglianza ridotti.	<i>art. 51</i> <i>abrogato</i>

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 52 FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari ¹ Il servizio SCPT dichiara, mediante decisione, che un FSCD ha obblighi di sorveglianza supplementari (art. 27 cpv. 3 LSCPT) se ha raggiunto uno dei valori seguenti: a. incarichi di sorveglianza di dieci diversi obiettivi di sorveglianza negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno); b. fatturato annuo in Svizzera di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi, se gran parte dell'attività commerciale consiste nel fornire servizi di comunicazione derivati, e 5000 utenti che utilizzano i servizi del fornitore. ² L'articolo 22 capoversi 2–5 si applica per analogia.	<i>art. 52</i> <i>abrogato</i>
	<i>art. 55a</i> Tipo di sorveglianza RT_61_NA_CC-TRUNC_IRI: sorveglianza in tempo reale di metadati e contenuti troncati di servizi di accesso alla rete <i>(nuovo)</i> Il tipo di sorveglianza RT_61_NA_CC-TRUNC_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di accesso alla rete. Devono essere trasmessi in tempo reale i seguenti dati: a. i pacchetti IP troncati del contenuto del traffico delle telecomunicazioni inviato e ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato; l'autorità che dispone la sorveglianza determina quanti ottetti iniziali dei pacchetti IP devono essere trasmessi; b. i metadati del servizio di accesso alla rete secondo l'articolo 54 capoversi 2 e 3.
Art. 60 Tipo di sorveglianza HD_28_NA: sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete Il tipo di sorveglianza HD_28_NA comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di accesso alla rete. Devono essere trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato: g. per i servizi di telefonia mobile: le informazioni GPRS, EPS o 5GS (in particolare IMSI, SUPI, MSISDN, GPSI) e i dati di localizzazione a inizio e fine sessione nonché, se disponibili, quelli durante la sessione conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP;	<i>art. 60 lett. g</i> Il tipo di sorveglianza HD_28_NA comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di accesso alla rete. Devono essere trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato: g. per i servizi di telefonia mobile: le informazioni GPRS, EPS o 5GS (in particolare IMSI, SUPI, MSISDN, GPSI), i dati di localizzazione riguardanti il target dedotti dai messaggi di segnalazione NAS e i dati di localizzazione a inizio e fine sessione nonché, se disponibili, quelli durante la sessione;

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
	<i>art. 60a</i> Tipo di sorveglianza HD_62_IP: sorveglianza retroattiva ai fini dell'identificazione degli utenti di connessioni a Internet (<i>nuovo</i>) ¹ Il tipo di sorveglianza HD_62_IP comprende la sorveglianza retroattiva ai fini dell'identificazione degli utenti di connessioni a Internet e consiste nella trasmissione: a. di tutte le indicazioni sull'autore o la provenienza presumibile di una connessione a Internet; b. dell'intersezione tra tutte le indicazioni sull'autore o la provenienza presumibile di due o più connessioni Internet, se vi sono troppi risultati (art. 38a cpv. 4). ² Devono sempre essere trasmesse le seguenti indicazioni sull'autore o la provenienza presumibile: a. se disponibili, gli identificativi univoci dell'utente (p. es. il numero cliente); b. gli identificativi univoci del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) del servizio di accesso alla rete o gli identificativi univoci che permettono di richiedere i dati relativi all'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2; ³ L'ordine di sorveglianza contiene per ciascuna connessione a Internet il momento determinante, con data e ora, all'inizio, durante o alla fine della connessione a Internet nonché le seguenti indicazioni: a. l'indirizzo IP sorgente pubblico; e b. se noti: 1. il numero di porta sorgente pubblico, 2. l'indirizzo IP di destinazione pubblico, 3. il numero di porta di destinazione pubblico, 4. il tipo di protocollo di trasporto.

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 64 Tipo di sorveglianza AS_32_PREP_COV: analisi della copertura di rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna ¹ Il tipo di sorveglianza AS_32_PREP_COV comprende l'analisi della copertura di rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna secondo l'articolo 66. È condotta dal FST e finalizzata a identificare tutte le celle radio o accesso WLAN pubblico che più probabilmente coprono la localizzazione designata dall'autorità che dispone la sorveglianza sotto forma di coordinate geografiche o tramite indirizzo postale, se del caso tenendo conto di ulteriori indicazioni (p. es. orario, condizioni meteorologiche, giorno della settimana, localizzazione all'interno o all'esterno di un edificio). ² Il FST trasmette al Servizio SCPT un elenco degli identificativi della cella o della zona delle celle radio identificate e degli identificativi (p. es. BSSID) o altre designazioni idonee (p. es. nome dell'hotspot) degli accessi WLAN pubblici gestiti professionalmente identificati.	<i>art. 64</i> <i>abrogato</i>
Art. 65 Tipo di sorveglianza AS_33_PREP_REF: comunicazioni di riferimento o accessi di riferimento alla rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna ¹ Il tipo di sorveglianza AS_33_PREP_REF comprende la determinazione delle celle radio oppure di accesso WLAN pubblico sulla scorta di comunicazioni di riferimento o accessi di riferimento alla rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna secondo l'articolo 66. ² L'autorità che dispone la sorveglianza fa eseguire di sua iniziativa comunicazioni di riferimento e accessi di riferimento alla rete nella localizzazione determinate e trasmette al Servizio SCPT un elenco con le seguenti indicazioni: a. il tipo di comunicazione o di accesso alla rete; b. la data e l'ora della comunicazione o dell'accesso alla rete; c. l'elemento d'indirizzo del servizio di telefonia e multimediale utilizzato oppure del servizio di accesso alla rete; d. se del caso, il nome della rete mobile utilizzata. ³ Il Servizio SCPT incarica i FST di identificare, sulla scorta dei metadati del traffico delle telecomunicazioni, le celle radio o gli accessi WLAN pubblici usati all'inizio e alla fine delle comunicazioni di riferimento e degli accessi di riferimento alla rete di cui al capoverso 2 e di trasmettergli l'elenco di cui al capoverso 2 completo dei relativi identificativi della cella o della zona delle celle radio e dei relativi identificativi (p. es. BSSID) o di altre designazioni idonee (p. es. nome dell'hotspot) degli accessi WLAN.	<i>art. 65</i> <i>abrogato</i>

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 66 Tipo di sorveglianza AS_34: ricerca per zona di copertura dell'antenna ¹ Il tipo di sorveglianza AS_34 comprende la sorveglianza retroattiva di tutte le comunicazioni, i tentativi di comunicazione e gli accessi alla rete che hanno avuto luogo in un periodo di al massimo due ore mediante una determinata cella radio o un determinato accesso WLAN pubblico.	<i>art. 66 cpv. 1</i> ¹ Il tipo di sorveglianza AS_34 comprende la sorveglianza retroattiva di tutte le comunicazioni, i tentativi di comunicazione e gli accessi alla rete che hanno avuto luogo in un periodo di al massimo due ore mediante determinate celle radio o determinati accessi WLAN pubblici.
Art. 74b Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2023 ² I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), devono essere in grado di fornire in modo standardizzato le informazioni di cui all'articolo 48b dalla messa in esercizio del loro primo accesso commerciale alla rete di telefonia mobile che nasconde gli identificativi permanenti sull'interfaccia radio.	<i>art. 74b cpv. 2</i> ² I FST con obblighi integrali devono essere in grado di fornire in modo standardizzato le informazioni di cui all'articolo 48b dalla messa in esercizio del loro primo accesso commerciale alla rete di telefonia mobile che nasconde gli identificativi permanenti sull'interfaccia radio.
	<i>art. 74c</i> Disposizione transitoria della modifica del XXX (nuovo) ¹ Un FSCD che supera i valori di cui all'articolo 16f capoverso 1 o 16g capoverso 1, deve comunicarlo per scritto al Servizio SCPT entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modifica. ² I FST con obblighi integrali devono essere in grado di fornire le informazioni di cui agli articoli 38a, 42a e 43a entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica. ³ Devono essere in grado di effettuare in modo standardizzato le sorveglianze di cui all'articolo 55a entro 12 mesi e quelle di cui all'articolo 60a entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.
<i>Allegato</i>	
	<i>N. 1^{bis} (nuovo), 1^{ter} (nuovo), 42 e 48^{bis} (nuovo)</i> <i>1^{bis}. Comunicazione unilaterale:</i> comunicazione senza canale di ritorno (possibilità di risposta), p. es. upload di un documento; <i>1^{ter}. Comunicazione multilaterale:</i> comunicazione con canale di ritorno (possibilità di risposta) tra due o più utenti, p. es. servizi di messaggistica (instant messaging); <i>42. Target ID:</i> identificativo sorvegliato o identificativo dell'obiettivo della sorveglianza; <i>48^{bis}. Target:</i> obiettivo della sorveglianza;

Modifiche dell'OST-SCPT

(L'OST-SCPT è modificata dall'OSCPT)

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 2 Réseau de transmission des données ¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione (FST), ad eccezione di quelli con obblighi di sorveglianza ridotti, e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione o di sorveglianza supplementari gestiscono, in collaborazione con il Servizio SCPT, una rete che consente di trasferire le informazioni e i dati delle sorveglianze al sistema di trattamento.	<i>art. 2, cpv. 1</i> ¹ I fornitori con obblighi integrali gestiscono, in collaborazione con il Servizio SCPT, una rete che consente di trasferire le informazioni e i dati delle sorveglianze al sistema di trattamento.

Modifiche dell'OE-SCPT

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 5 Centro di contatto ¹ Toutes les personnes obligées de collaborer selon l'art. 2, let. a à c, LSCPT (fournisseurs) désignent un service responsable de la surveillance et de la fourniture de renseignements que le Service SCPT peut joindre par téléphone et par courrier électronique. À la demande du Service SCPT, les personnes obligées de collaborer visées à l'art. 2, let. d à f, LSCPT sont aussi tenues de désigner un service à contacter.	<i>art. 5 cpv. 1</i> ¹ Ogni persona obbligata a collaborare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a–c LSCPT (fornitore) comunica al Servizio SCPT un centro di contatto responsabile delle sorveglianze e delle informazioni raggiungibile telefonicamente e per posta elettronica. Su richiesta del Servizio SCPT, anche le persone obbligate a collaborare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere d–f LSCPT devono designare un simile centro di contatto.
Art. 14 Termini per il trattamento delle domande di informazioni ² I fornitori di servizi di telecomunicazione (FST), ad eccezione di quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51 OSCPT), e i fornitori di servizi di comunicazione derivati (FSCD) con obblighi supplementari secondo l'articolo 22 o 52 OSCPT devono rispondere, se sono tenuti a farlo ai sensi dell'articolo 18 OSCPT, entro i termini seguenti: c. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 39, 42, 43 e 48c OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 OSCPT; d. alle domande di informazioni secondo gli articoli 44–48 OSCPT: entro un giorno lavorativo. ³ I FST con obblighi di sorveglianza ridotti devono rispondere come segue: b. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 39, 42–48 e 48c OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 OSCPT: entro due giorni lavorativi. ⁴ I FSCD senza obblighi supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne devono rispondere alle domande di informazioni entro due giorni lavorativi dalla ricezione.	<i>art. 14 cpv. 2, frase introduttiva, lett. c e lett. d, cpv. 3, frase introduttiva, lett. b nonché cpv. 4</i> ² I fornitori con obblighi integrali, devono rispondere, se sono tenuti a farlo ai sensi dell'articolo 18 OSCPT, entro i termini seguenti dalla ricezione della domanda: c. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 42, 42a, 43, 43a e 48c OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 OSCPT: 1. entro un giorno lavorativo, in caso di ricezione durante gli orari d'ufficio ordinari, 2. entro sei ore, in caso di ricezione al di fuori degli orari d'ufficio ordinari o nei giorni festivi; d. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38a e 44–48 OSCPT: entro un giorno lavorativo. ³ I fornitori con obblighi ridotti (art. 16b e 16f OSCPT) devono rispondere entro i termini seguenti dalla ricezione della domanda: b. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 38a, 42–48 e 48c OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 OSCPT: entro due giorni lavorativi. ⁴ I FSCD con obblighi minimi e i gestori di reti di telecomunicazione interne devono rispondere alle domande di informazioni entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 20 Collegamento dei sistemi del fornitore con il sistema di trattamento del Servizio SCPT ¹ I FST e i FSCD con obblighi di informazione supplementari comunicano al Servizio SCPT la loro disponibilità a informare sui servizi offerti e sulle modalità di realizzazione dei tipi d'informazione standardizzati per i singoli servizi. ² I FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti, e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari secondo l'articolo 52 OSCPT informano il Servizio SCPT in merito alla loro disponibilità a sorvegliare riguardo ai servizi da loro offerti e alle modalità secondo cui realizzano i tipi di sorveglianza standardizzati per i singoli servizi.	<i>art. 20 cpv. 1 e 2</i> ¹ I fornitori con obblighi integrali e i fornitori con obblighi ridotti comunicano al Servizio SCPT la loro disponibilità a informare riguardo ai servizi da loro offerti e alle modalità di realizzazione dei tipi d'informazione standardizzati per i singoli servizi. ² I fornitori con obblighi integrali comunicano al Servizio SCPT la loro disponibilità a sorvegliare riguardo ai servizi da loro offerti e alle modalità di realizzazione dei tipi di sorveglianza standardizzati per i singoli servizi.
Allegato 1 Prescrizioni tecniche in materia di interfacce per l'esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni (versione 3.0)	<i>Allegato 1</i> Prescrizioni tecniche in materia di interfacce per l'esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni (versione 4.0)